

Le novità fiscali della Legge di bilancio 2021

Con la presente desideriamo informarVi che, **in data 30.12.2020 è stata pubblicata la Legge 30.12.2020 n. 178** (legge di bilancio 2021). Di seguito si riepilogano **le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni** che **sono entrate in vigore in data 1.1.2021**.

Per quanto riguarda le novità in materia di **recupero edilizio e risparmio energetico**, vi rimandiamo ad un **approfondimento allegato** alla presente.

Anche per quanto riguarda le novità in **materia di lavoro**, vi rimandiamo ad un **apposito approfondimento**.

L'obiettivo di **questa circolare** è quello di darvi una **informazione generale e sommaria** sulle opportunità derivanti dalla legge di bilancio 2021, **evidenziando in rosso i singoli argomenti**, e rimandare ad un **secondo momento** l'analisi dello specifico caso, **ove foste interessati**.

Premessa

Sul S.O. n. 46 alla *G.U.* 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata **la L. 30.12.2020 n. 178** (legge di bilancio 2021), **in vigore dall'1.1.2021**. Di seguito si riepilogano **le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni**, contenute nella suddetta legge.

Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati - Messa a regime

L'ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, **sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi**. L'ulteriore detrazione:

- spetta ai soggetti con un **reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro**;
- **decresce all'aumentare del reddito complessivo**, fino ad azzerarsi al previsto **livello massimo di 40.000,00 euro**;
- deve essere **rapportata al periodo di lavoro**.

Osserva

L'ulteriore detrazione fiscale è **riconosciuta dai sostituti d'imposta**:

- verificandone le **condizioni di spettanza**;

→ ripartendola fra le **retribuzioni erogate**.

I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un **soggetto che non è sostituto d'imposta** (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante **in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento**.

Spese veterinarie - Limite di spesa

Dall'1.1.2021, **è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l'importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie** di cui all'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.

Esclusione dal versamento della prima rata dell'IMU 2021

Per l'anno 2021 **non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa:**

- ✓ agli **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi**, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- ✓ agli **immobili rientranti nella categoria catastale D/2** (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli **immobili degli agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli **ostelli della gioventù**, dei rifugi di montagna, delle **colonie marine e montane**, degli **affittacamere per brevi soggiorni**, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei **residence e dei campeggi**, a condizione che i relativi soggetti passivi **siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- ✓ agli **immobili rientranti nella categoria catastale D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- ✓ agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che **i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

Riallineamento dei valori dell'avviamento

Viene prevista la **possibilità di riallineare**, con l'imposizione sostitutiva del 3%, **i valori civili e fiscali dell'avviamento** e delle altre attività immateriali iscritte nei **bilanci dell'esercizio in corso al 31.12.2019** (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

Regime degli Impatriati

Per i "vecchi" lavoratori impatriati (rientrati in Italia prima del 30.4.2019) viene riconosciuta la **possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minorenni** o a carico, o per effetto dell'acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i "nuovi" impatriati").

Il beneficio in parola è però **subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell'ultimo periodo d'imposta prima dell'esercizio dell'opzione** per il prolungamento.

Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2021 proroga **la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni** disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a **persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti** privi di stabile organizzazione in Italia **di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021**, al di fuori del regime d'impresa, **affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite**, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

- un **professionista abilitato** (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) **rediga e asseveri la perizia di stima** della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato **versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare**, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede **l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11%** sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Tassazione dei ristorni destinati ad aumento di capitale e poi distribuiti ai soci

Con riferimento alle **società cooperative**, **i ristorni destinati ad aumento del capitale sociale non concorrono alla formazione del reddito** imponibile dei soci ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

I medesimi **sono imponibili al momento della loro attribuzione ai soci** e in questo caso tali somme sono assimilate alla distribuzione dei dividendi.

Viene **ridotta la ritenuta a titolo di imposta dal 26% al 12,50% sui ristorni percepiti** dai soci della cooperativa che in precedenza erano stati portati a capitale.

Per espressa previsione normativa, **la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini delle somme attribuite ad aumento del capitale sociale** deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

La cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta all'atto dell'attribuzione dei ristorni a capitale.

Tale facoltà **si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo** a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in **beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022** (con termine "lungo" 30.6.2023) è **previsto un nuovo credito d'imposta**. Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è **riconosciuto** (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- per gli **investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021**, nella **misura del 10% del costo** (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e **nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**;
- per **gli investimenti effettuati nel 2022**, nella **misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è **riconosciuto** (solo alle imprese):

- ✓ per **gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021**, nella **misura del 50%** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**, del **30%** per gli investimenti tra **2,5 e 10 milioni di euro** e del **10%** per gli investimenti tra **10 e 20 milioni di euro**;
- ✓ per **gli investimenti effettuati nel 2022**, nella **misura del 40%** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**, del **20%** per gli investimenti tra **2,5 e 10 milioni di euro** e del **10%** per gli investimenti tra **10 e 20 milioni di euro**.

Per gli investimenti **relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016**, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- nella **misura del 20% del costo**;

→ nel limite **massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.**

Il credito d'imposta:

- **è utilizzabile in compensazione**, con tributi e contributi, **mediante il modello F24**;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in **tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno)**;
- per i soggetti con ricavi/**compensi inferiori a 5 milioni di euro** che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" **dal 16.11.2020 al 31.12.2021**, spetta in **un'unica quota annuale**;
- nel caso di investimenti in **beni "ordinari"** è **utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni**, mentre **per gli investimenti in beni "Industria 4.0"** a decorrere **dall'anno di avvenuta interconnessione.**

Osserva

Nella fattura di acquisto dei beni **deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.**

Per i beni "4.0" di **costo unitario superiore a 300.000,00 euro**, è richiesta una **perizia asseverata.**

Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene **prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo**, in transizione ecologica, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative**, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Per **le attività di ricerca e sviluppo agevolabili**, il **credito d'imposta spetta** (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

- in misura pari al **20% della relativa base di calcolo**;
- nel limite **massimo di 4 milioni di euro.**

Per **le attività di innovazione tecnologica**, il credito d'imposta è riconosciuto:

- ✓ in misura **pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica** o di innovazione digitale 4.0;
- ✓ nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le **attività di design e ideazione estetica**, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari **al 10% della relativa base di calcolo**;
- nel limite **massimo di 2 milioni di euro.**

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- ✓ esclusivamente **in compensazione mediante il modello F24**;
- ✓ in **tre quote annuali di pari importo**;
- ✓ a decorrere dal **periodo d'imposta successivo** a quello di maturazione;
- ✓ **subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi** di certificazione previsti.

Credito d'imposta per la formazione 4.0

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e **destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.**

Credito d'imposta per la quotazione delle PMI

Viene prorogato al 2021 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI.

Credito d'imposta per adeguamento pubblici esercizi

Con riferimento al credito d'imposta per **l'adeguamento degli ambienti di lavoro**, viene anticipato **al 30.6.2021** (in luogo del precedente 31.12.2021) **il termine per:**

- **utilizzare in compensazione** il credito nel modello F24;
- **cedere il credito.**

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, **per gli anni 2021 e 2022**, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è **concesso:**

- ✓ a **imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali**;
- ✓ nella **misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari** effettuati sui

- giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
- ✓ entro il **limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.**

Credito d'imposta per le edicole

Viene **prorogato al 2022 il credito d'imposta per le edicole.**

Credito d'imposta per i servizi digitali

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisizione di servizi digitali.

Crediti d'imposta per il cinema

Viene elevata **dal 30% al 40% l'aliquota massima del credito di imposta per le imprese di produzione** e per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva

Credito d'imposta per cuochi professionisti

Viene riconosciuto un **credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti** (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, **fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli**, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021.

Osserva

Il credito d'imposta:

- ✓ è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24;
- ✓ **può essere ceduto ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Credito d'imposta per l'e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari

Il credito d'imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. "strade del vino", per la realizzazione e **l'ampliamento di infrastrutture informatiche** finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Credito d'imposta per la promozione di competenze manageriali

Viene previsto un **credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022**, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali **promosse da università pubbliche e private**, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di **100.000 euro** fino al:

- ✓ **100% per le piccole e medie imprese;**
- ✓ **90% per le medie imprese;**
- ✓ **80% per le grandi imprese.**

Credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua

Viene istituito un **credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile**. Possono beneficiare dell'agevolazione:

- ✓ le **persone fisiche**;
- ✓ i **soggetti esercenti attività d'impresa**, arti e professioni;
- ✓ gli **enti non commerciali**.

Il credito spetta per le spese:

- **sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022;**
- per **l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio**, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- **fino ad un ammontare complessivo non superiore**, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a **1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare** e, per gli altri soggetti, a **5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale**.

Il **credito d'imposta è pari al 50% delle suddette spese**, fermo restando il limite delle risorse stanziato. Sarà emanato uno specifico provvedimento **sulle modalità di fruizione dell'agevolazione**.

Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici

Il **contributo a Fondo perduto per attività economiche** e commerciali nei centri storici turistici **viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi**.

Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali

Per le imprese (che non siano in stato di liquidazione o scioglimento) che intraprendono **una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES)** istituite ai sensi del DL 20.6.2017 n. 91 convertito, **l'imposta sul reddito (IRPEF/IRES)** derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES

è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi, **nel rispetto delle seguenti condizioni** (pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione):

- **mantenimento dell'attività nella ZES per almeno 10 anni;**
- **conservazione dei posti di lavoro creati** nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Osserva

L'agevolazione spetta nel **rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti "de minimis"**.

Legge Sabatini

Viene previsto che il **contributo statale sia erogato in un'unica soluzione**, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.

Sospensione versamenti di gennaio e febbraio 2021 per gli enti sportivi

Vengono sospesi **i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021** per le **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, associazioni e **società sportive professionistiche e dilettantistiche che:**

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nel territorio dello Stato;**
- **operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento** ai sensi del DPCM 24.10.2020.

Sono sospesi i termini relativi:

- ✓ ai **versamenti delle ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1.2021 al 28.2.2021;
- ✓ agli **adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali** e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dall'1.1.2021 al 28.2.2021;
- ✓ ai **versamenti dell'IVA**, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- ✓ ai **versamenti delle imposte sui redditi** in scadenza dall'1.1.2021 al 28.2.2021.

I versamenti sospesi **sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- **in un'unica soluzione entro il 30.5.2021;**
- ovvero **mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo**, con il versamento della **prima rata entro il 30.5.2021.**

Osserva

I versamenti rateali relativi al **mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.**

Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell'esenzione IRPEF

È prorogata anche per il 2021 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 **per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP)** di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, **iscritti nella previdenza agricola**, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Osserva

Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

- ➔ **i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF** sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
- ➔ **i terreni che vengono affittati** per coltivarli **continuano a generare reddito dominicale** in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. "ecotassa" per quelli inquinanti

La **legge di bilancio 2021**:

- ➔ **introduce un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici** per le famiglie con redditi bassi;
- ➔ **modifica, per l'anno 2021, la disciplina concernente:**
 - ✓ **l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2** (c.d. "ecotassa");
 - ✓ **conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;**
 - ✓ **introduce un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.**

Resto al sud - Estensione

Si estende **l'agevolazione "Resto al sud"** ai soggetti di età compresa tra i **18 ed i 55 anni** (in luogo dei precedenti soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni), **residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

Bonus TV

Il contributo ai costi a carico degli utenti finali **per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva**, di cui all'art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, **è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva** allo scopo di favorire il rinnovo o la

sostituzione del parco degli apparecchi televisivi **non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.**

Kit digitalizzazione

Viene prevista la **concessione in comodato gratuito**, al ricorrere di determinate condizioni legate all'ISEE e alla composizione del nucleo familiare, **di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore.**

Osserva

Il beneficio **è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare** e nel **limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.**

Bonus idrico

Alle persone fisiche residenti in Italia **è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare**, entro il 31.12.2021, **per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto** e di **apparecchi di rubinetteria sanitaria**, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, **parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.**

Voucher per occhiali da vista

Si riconosce, in favore dei **membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui**, un **contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista** ovvero di lenti a contatto correttive

Imposta di registro per acquisto di terreni

Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l'anno 2021, **non sia dovuta l'imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli** e pertinenze di **valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro**, operati in **presenza delle condizioni per l'agevolazione per la piccola proprietà contadina (restano dovute l'imposta ipotecaria di 200,00 euro e l'imposta catastale dell'1%).**

Imposta sul money transfer - Abrogazione

È abrogata l'imposta sul money transfer di cui all'art. 25-novies del DL 23.10.2018 n. 119 convertito.

Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi

Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, **viene introdotta una presunzione in base alla quale**, a partire del periodo d'imposta 2021, **il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi "solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta"**.

Osserva

Nel caso in cui **il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l'attività di locazione**, da chiunque svolta, **si presume svolta in forma imprenditoriale**.

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, **una banca di dati delle strutture ricettive**, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla "precedente" banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, **presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo**.

Osserva

La banca dati raccoglie e ordina **le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra**. Gli immobili e le strutture sono identificati **mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta** e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L'attuazione della norma è **demandata ad un decreto attuativo**.

Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – Estensione al 30.4.2021

Il credito d'imposta **sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo**, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:

- **limitatamente a strutture turistico ricettive**, tour operator e agenzie di viaggio;
- **fino al 30.4.2021**.

Osserva

Si ricorda che, **per le strutture turistico ricettive**, il **credito spettava già "fino al 31 dicembre 2020" a prescindere dalle norme dei decreti "Ristori"** (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).

Ora, **la nuova norma estende ulteriormente il credito**, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche **per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021**.

Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione

È introdotto, per l'anno 2021, **un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile** (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un **comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione**.

Osserva

Il contributo:

- è pari al **50% della riduzione del canone** (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziare e le domande presentate);
- è riconosciuto nel **limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore**.

Il locatore **deve comunicare all'Agenzia delle Entrate**, in via telematica, **la rinegoziazione del canone di locazione** e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Osserva

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le **modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia** saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Contributo per acquisto e rottamazione moto - Rifinanziamento

Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, **il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi**, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all'art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.

Buono mobilità/monopattini - Rifinanziamento

Viene rifinanziato il **Fondo destinato al "Programma sperimentale buono mobilità"** (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, **previsto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l'acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici** (ad es. monopattini) **o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale**.

Osserva

In particolare, **i nuovi fondi (100 milioni di euro per l'anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità**, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 **e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi**.

Si prevede, inoltre, che **vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate** dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale

Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una **specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute**, sulla base delle **risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio**.

Osserva

Grazie a questa procedura è possibile **ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal codice civile**, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, **che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate**, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche **sono escluse dall'ambito applicativo della piattaforma multilaterale** per le compensazioni.

Modifiche all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax")

Sono apportate modifiche alla **disciplina dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax")**, tra cui:

- **l'inclusione**, tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, **oltre al fabbricante**, del soggetto committente (vale a dire colui che intende **vendere a soggetti nazionali i predetti manufatti**, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);
- l'inclusione delle "preforme" **tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo**;
- **l'attenuazione del regime sanzionatorio**;
- **il differimento dell'efficacia delle disposizioni all'1.7.2021**.

Modifiche all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax")

Sono apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sul consumo delle **bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax")**, al fine di:

- ✓ inserire **espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell'imposta** per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, **residente o non residente nel territorio nazionale**, per conto del quale le bevande edulcorate **sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento**;
- ✓ attenuare **le sanzioni amministrative previste**;
- ✓ **differire all'1.1.2022 la decorrenza dell'imposta**.

Cessioni ad aliquota IVA "zero" per il contrasto al COVID-19

È introdotto il **regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell'imposta** (c.d. operazioni ad aliquota "zero") per:

- ✓ le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e **le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;**
- ✓ le **cessioni di vaccini anti COVID-19**, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, **dal 20.12.2020 al 31.12.2022.**

Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto

Viene specificato che **la nozione di "preparazioni alimentari"** di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 **deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano** anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati **in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.**

Osserva

Per effetto di tale disposizione, dunque, **le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell'aliquota IVA del 10%** anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.

La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, **dovrebbe applicarsi retroattivamente.**

Termini di registrazione delle fatture attive

Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la **possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

Modifiche alla disciplina del c.d. "esterometro"

È prevista una **revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere** (c.d. "esterometro"). A decorrere dalle **operazioni effettuate dall'1.1.2022:**

- ✓ la **comunicazione dovrà essere effettuata**, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, **già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche;**
- ✓ i **dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;**

→ i **dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** dovranno essere trasmessi telematicamente **entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B

Per l'anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l'emissione di **fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria** con riferimento alle fatture i cui **dati devono essere inviati al Sistema TS** (art. 10-bis del DL 119/2018).

Osserva

Per effetto dell'esplicito richiamo operato dall'art. 9-bis del DL 135/2018 all'art. 10-bis del DL 119/2018, **tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che**, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, **effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.**

Utilizzo dei dati presenti nell'Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA

Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da **parte dell'Amministrazione finanziaria**, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, **oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell'esterometro** e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.

Osserva

Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che **intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati** devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica

Al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante **il Sistema di Interscambio è obbligato**, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell'ipotesi **in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.**

Osserva

La disposizione in tema di solidarietà nel **versamento dell'imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020**, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, **integrazione dell'importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate**).

Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi

Vengono introdotte alcune novità nella **disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015.

Osserva

Viene stabilito che **la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi**, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale **devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione.**

E' confermato, quindi, **dal 01.01.2021 l'obbligo di avere un registratore telematico** che permetta la memorizzazione e **l'invio giornaliero dei** singoli corrispettivi telematici **all'Agenzia delle Entrate**, pertanto **non è più possibile inviare i corrispettivi cumulativi tramite la "procedura transitoria"** entro il mese successivo a quello di emissione del corrispettivo.

Inoltre, **viene differita di 6 mesi**, dall'1.1.2021 all'1.7.2021, **la possibilità**, per gli esercenti, di **avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti)** per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella **memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi**. In breve, le **irregolarità sono sanzionate** in misura pari **al 90% per ciascuna operazione commisurato all'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso.**

Osserva

In caso di omessa o **tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri** oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene **irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione** (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell'IVA, senza applicazione del cumulo giuridico. **La sanzione**, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, **non può essere inferiore a 500,00 euro.**

Qualora siano state **contestate nel corso di un quinquennio**, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, **compiute in giorni diversi**, è disposta la sanzione accessoria della **chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.**

Lotteria degli scontrini e cashback

Viene stabilito che **la partecipazione alle estrazioni dei premi nell'ambito della lotteria degli scontrini** di cui all'art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è **consentita esclusivamente in caso di**

acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Milleproroghe, in corso di pubblicazione in G.U., **dovrebbe prevedere la proroga dell'avvio della lotteria.**

Osserva

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell'ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell'ambito del meccanismo del "cashback" di cui all'art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 **non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta **e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.**

Modifiche alla territorialità IVA del settore nautico

Per le **prestazioni di servizi di noleggio, locazione e leasing di imbarcazioni da diporto**, il luogo di effettivo utilizzo del mezzo di trasporto, ai fini della territorialità IVA, dovrà essere attestato dal committente del servizio mediante un'apposita dichiarazione. La dichiarazione **dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate.**

Osserva

La nuova disciplina sarà in vigore **decorsi 60 giorni dall'approvazione del predetto modello.**

Modifiche alla disciplina IVA della navigazione in "alto mare"

Ai fini del regime di non imponibilità IVA per le operazioni riferite a navi adibite alla navigazione in "alto mare", il cessionario o committente sarà tenuto ad attestare l'effettiva navigazione in "alto mare" mediante un'apposita dichiarazione. La dichiarazione **dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate.**

Osserva

La nuova disciplina sarà in vigore **decorsi 60 giorni dall'approvazione del predetto modello.**

Contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso plafond IVA

Si prevedono **le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi** realizzate con l'utilizzo del falso plafond IVA.

Osserva

L'Amministrazione finanziaria **effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale** (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.

Qualora i **citati riscontri diano esito irregolare**, al soggetto passivo **sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Osserva

In caso di indicazione nella **fattura elettronica del numero di protocollo** di una lettera d'intento invalidata, **il Sistema di Interscambio inibirà l'emissione della fattura elettronica** recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate **saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione del descritto presidio antifrode.**

Agevolazioni IMU e TARI - Pensionati residenti all'estero

A decorrere dall'anno 2021, per i **soggetti residenti all'estero**, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, **sull'unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto**, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso:

- ➔ **l'IMU è ridotta a metà**,
- ➔ la **tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo** di cui ai co. 639 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.

Agevolazioni IMU - Immobili distrutti da calamità naturali

È prevista **l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per quei fabbricati**, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, **in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell'art. 8 co. 3 del DL 74/2012.**

Osserva

L'esenzione spetta fino alla definitiva **ricostruzione e agibilità dei fabbricati** interessati e comunque **non oltre il 31.12.2021.**

"Canone unico" - Soggetti passivi

Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, **autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico") che sostituisce:**

- ✓ la **tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** (TOSAP);
- ✓ il canone per **l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** (COSAP);
- ✓ l'imposta comunale sulla **pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni** (ICPDPA);
- ✓ il canone per **l'installazione dei mezzi pubblicitari** (CIMP);

- ✓ il **canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285**, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Osserva

I soggetti **obbligati al pagamento del "canone unico"** sono:

- il **titolare dell'atto di concessione dell'occupazione**;
- i **soggetti che occupano il suolo pubblico**, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.

Fondo per esonero versamento contributi INPS dei lavoratori autonomi e professionisti

Viene istituito il Fondo per l'esonero parziale dal **pagamento dei contributi previdenziali**, esclusi i premi INAIL, dovuti dai:

- ✓ **lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS**;
- ✓ **professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** di cui al D.Lgs. 30.06.94 n.509 e al D.Lgs. 10.02.96 n.103;

I lavoratori autonomi e professionisti devono avere:

- ✓ percepito nel **periodo d'imposta 2019** un **reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro**;
- ✓ **subito un calo di fatturato** o dei corrispettivi **nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019**;

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, definirà criteri e modalità per la concessione dell'esonero**, nonché la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza assistenza, e i relativi criteri di ripartizione.

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali **anche medici, infermieri** e altri professionisti e **operatori sanitari**, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del **COVID-19**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti